

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

Oggetto: quadro normativo e amministrativo in materia di attività
edilizia e urbanistica emergenza sanitaria COVID-19 – 3 giugno 2020

Sommario

1. Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 p. 2

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 e cosiddetto "Decreto Rilancio", si compone di un torrenziale numero di disposizioni, incidenti su diversi settori, che, come preannuncia lo stesso decreto legge, richiederanno diversi provvedimenti attuativi.

Il decreto, tuttavia, non prevede misure **specifiche e sistematiche sul tema dell'edilizia e dell'urbanistica.**

Pare opportuno segnalare per il possibile interesse sulle materie, già oggetto della precedente nota informativa e i cui contenuti sono interamente richiamati, **l'articolo 81 e l'articolo 264.**

Di seguito i testi dei due articoli.

Art. 81 "Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza"

"1. All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020."

Art. 264 "Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19"

"1. *Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:*

a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;

d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l'applicazione dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;

e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, ovvero di cui all' art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;

f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all' articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non consentono

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso:

a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il comma 1 dell'articolo 71 è sostituito dal seguente: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)";
- 2) all'articolo 75 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)";
- 3) all'articolo 76, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.";

b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 2 le parole "salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71,";
- 2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma: "2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.";
- 3) all'articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modifiche: le parole "lettera a)", ovunque ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola "sperimentazione" è sostituita con la parola "gestione" e le parole "al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "alla Presidenza del Consiglio dei ministri"; al comma 3, primo periodo, le parole "il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale" sono sostituite dalle seguenti: "la Presidenza del Consiglio dei ministri" e, al secondo periodo, le parole "del Commissario" sono sostituite dalle seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei ministri"."

d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione;

3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa disciplina regionale".

L'articolo 81 esclude il DURC, documento unico di regolarità contributiva, dall'automatismo della proroga sino al 30 ottobre 2020 (90 giorni successivi alla cessazione della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza), prevista dall'articolo 103 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per “*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il **31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020**”*

I documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservano validità sino al 15 giugno 2020.

Tale aspetto era stato trattato nella precedente nota esplicativa a pagina 5

L'articolo 264 assume l'obiettivo di accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, avviati in relazione all'emergenza COVID-19 e di semplificare sotto il profilo procedurale gli interventi di adeguamento ai protocolli sanitari all'interno delle strutture produttive, commerciali.

Pare opportuno segnalare il comma 1 lett. f) secondo cui:

“f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza,

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica è

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

**rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;**

Secondo la disposizione normativa è ammissibile il “*mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente,*” qualora lo stesso sia richiesto all'amministrazione comunale “*entro il 31 dicembre 2020*”.

Il mantenimento viene assentito “*previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda*”.

Tale previsione si ricollega all'art. 181 dello stesso decreto legge che per garantire “*Sostegno alle imprese di pubblico esercizio*” esclude fino al 31 ottobre 2020 dalle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) la posa in opera temporanea, su vie, piazze e strade e spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili o arredi urbani (pedane, ombrelloni etc.), se funzionali all'attività di ristorazione.

A tali opere, peraltro, non si applica neanche il termine massimo di 90 giorni previsto dall'art. 6, comma 1 lett. e-bis, del DPR 380/2001 (T.U. edilizia)

Lo stesso articolo 264 prevede poi che dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020:

- sia ridotto il termine da 18 mesi a 3 mesi per l'annullamento dei provvedimenti illegittimi adottati in relazione all'emergenza Covid-19. E' possibile procedere all'annullamento, oltre il termine di 3 mesi solo se i

Avv. Michele Parodi
Via G. Garibaldi 15 int. 4 17019 Varazze
p.i. 01309250098 c.f. PRDMHL72C02D969R
tel. 019 930197 fax 019 9355018
e mail parodi@povlegali.it
PEC: posta.certificata@pec.micheleparodi.it

provvedimenti amministrativi sono stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato accertate con sentenza passata in giudicato;

- - in tema di silenzio assenso tra amministrazioni (Art. 17 bis Legge 241/90) e conferenza di servizi, il responsabile del procedimento è tenuto adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso.